

# La riforma dello Sport

## Paolo Iaconcigh

### Agenda:

1. Introduzione sulla riforma
2. Definizione di “Sport”
3. Impostazione giuridica degli enti sportivi
4. L’oggetto sociale della ASD/SSD
5. Organizzazione degli enti sportivi
6. Incompatibilità delle cariche nelle ASD/SSD
7. Acquisizione della personalità giuridica per le ASD
8. Impiantistica sportiva
9. Contestualizzazione del lavoro sportivo
10. Decreto 36- riforma del lavoro sportivo
11. Prestazioni sportive amatoriali
12. I lavoratori sportivi
13. Collaborazioni amministrativo-gestionali

### 1- Introduzione sulla riforma.

La Riforma dello Sport è una riforma corposa con tante disposizioni, che ha avuto i suoi natali nell’Agosto 2019, mese in cui fu approvata la legge n°86 del 2019, o Legge Delega, che conferì al Governo il compito di formulare una Riforma dello Sport, da tempo richiesta.

Infatti, da molto tempo era emersa questa esigenza perché la normativa sia civilistica che fiscale del settore sportivo era molto complessa, e non esisteva un vero e proprio testo unico nel quale reperire in modo semplice tutte le disposizioni in materia.

Anche altre esigenze hanno influito sulla necessità di una riforma sportiva, come ad esempio il tema della regolamentazione del lavoro sportivo (tutele e garanzie) ma anche la tematica dell’impiantistica sportiva.

Alla fine del 2020 la Legge Delega ha consentito di predisporre dei primi decreti legislativi di attuazione della Riforma che furono approvati in extremis nel Febbraio 2021. L’approvazione avvenne in modo frettoloso (a causa dell’imminente scadenza della Legge Delega) e con la presenza di diverse perplessità per il settore soprattutto nei riguardi di alcune tematiche.

Il legislatore, cosciente del fatto che non era stata stilata la migliore formulazione possibile della Riforma, ha previsto un ingresso progressivo di questa, dilazionato nel tempo. Infatti, i 5 decreti entrano in vigore in momenti differenti tra loro, e addirittura all’interno di uno stesso decreto, i singoli articoli hanno diverse tempistiche: alcuni diventano validi prima, altri dopo.

La riforma abbraccia numerosissime tematiche. Nel nostro webinar, per questioni di tempo, abbiamo concentrato la nostra attenzione sugli aspetti più impattanti sulle realtà delle ASD e delle SSD.

Dobbiamo subito chiarire che questa riforma non sta rispondendo all'esigenza di un testo unico di facile lettura in ambito sportivo, in quanto siamo ancora di fronte ad una produzione legislativa complicata e frammentata (come dimostra il semplice fatto che ci sono ben 5 decreti differenti, e che ognuno darà origine ad ulteriori decreti attuativi).

È importante ricordare inoltre che, al momento, la Commissione Vezzali è al lavoro per perfezionare la riforma del lavoro sportivo e fornire tutta una serie di correttivi in tali materie, di cui probabilmente potremo sapere di più nei prossimi mesi.

## 2- Definizione di “Sport”

Partiamo dal decreto numero 36, in particolare dalla definizione di “sport” che è una grande novità nel panorama legislativo italiano. Precedentemente il concetto di sport non era mai stato definito propriamente in ambito legislativo, e si faceva riferimento a fonti esterne. Questa definizione nella sua efficacia giuridica entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. Riportiamo qui sotto la definizione:

“Qualsiasi forma di attività fisica, fondata sul rispetto di regole, che attraverso una partecipazione organizzata, o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

Analizziamo gli aspetti più importanti di questa definizione:

- Si fa riferimento a **qualsiasi** forma di attività fisica: questo permette un'interpretazione estensiva in grado di abbracciare tantissime forme di espressione e movimento.
- Gli **obiettivi** dell'attività fisica dei singoli possono essere dei più **vari**, spaziando dal benessere fisico a quello psichico, arrivando anche alla socializzazione.
- L'ottenimento di risultati in competizione **non è obbligatorio** al fine di includere un'attività nell'albo delle attività sportive.

## 3- Impostazione giuridica degli enti sportivi

Il legislatore ha attinto dalla attuale disciplina (già consolidata dopo molti anni di operatività) per formulare questa serie di norme. Oltre a recepire tutto quel corpus di norme che definisce cos'è una ASD/SSD, cosa deve contenere il loro statuto e come deve operare, il legislatore ha voluto introdurre alcune novità e specifiche.

Le principali sono:

- Per quanto riguarda la forma societaria, le Società Sportive Dilettantistiche potranno assumere tutte le forme societarie previste nel Libro V del Codice Civile cioè: S.R.L., S.P.A. o la Società di Persone (formula mai sentita finora per le SSD e difficile da coniugare con le normative per le società sportive). È importante denotare che il legislatore ha invece dimenticato di inserire tra le opzioni possibili per le SSD quella della Cooperativa Sportiva.
- Altro tema interessante è quello della compatibilità e dei rapporti delle attività sportive dilettantistiche con gli Enti di Terzo Settore (ETS).

Questa tematica era già stata affrontata dall'Agencia delle Entrate nel 2018 con una circolare in cui si affermava che una ASD potesse diventare anche ETS. Questa regola, con la Riforma, è diventata una vera e propria norma: una ASD può dunque decidere di iscriversi al Registro del Terzo Settore. Quelle ASD che decidono di essere anche ETS devono sapere che nel momento in cui le due discipline (dello Sport Dilettantistico e del Terzo Settore) entrano in contrasto, a prevalere è quella del Terzo Settore.

#### 4-L'oggetto sociale delle ASD/SSD

Un altro tema da analizzare è quello dell'oggetto sociale di una ASD o SSD, cioè ciò che questa si pone come obiettivo e missione nell'esercizio della sua attività.

Sappiamo già che l'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio dell'attività sportivo-dilettantistica. Ma c'è un'altra specifica aggiunta dalla Riforma: il legislatore impone infatti che l'oggetto sociale debba necessariamente includere l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

- ➔ Questo tipo di definizione è molto severa, in quanto non ammette la possibilità di inserire nell'oggetto sociale altre tipologie di attività (culturali, artistiche ecc.).

Ciò non significa che queste attività ulteriori non possono essere praticate bensì che si possono svolgere solamente come attività diverse, a carattere secondario e strumentale (alla principale cioè quella sportiva). È importante, inoltre, che questa attività diversa sia consentita all'interno dello statuto e che soprattutto venga svolta rispettando criteri e limiti definiti da un decreto di cui si attende l'emanazione.

Si pensa che la regolamentazione di queste attività diverse venga fatta sulla falsa riga di quella effettuata nel Codice Del Terzo Settore cioè in questi termini: l'ETS oltre alla sua attività principale può svolgere anche attività diverse purché i ricavi di questa attività non siano superiori al 30% del totale dei ricavi oppure che i costi riferibili a questa attività non siano superiori al 67% dei costi totali. Questi limiti possono essere molto stringenti per alcuni comparti, per es. per il mondo dello sport agonistico che vive di sponsorizzazioni.

#### 5- Organizzazione degli enti sportivi

Agli enti sportivi è vietato lo scopo di lucro: sia in forma diretta esplicita (realizzazione di utili derivanti dalla differenza tra ricavi e costi) sia in forma indiretta. Ma fino ad oggi, non vi è mai stata una vera e propria definizione di ciò che è considerato lucro indiretto.

Il legislatore ha quindi deciso di descrivere nella Riforma, il significato di lucro indiretto, prendendo in prestito la normativa del Terzo Settore. Il Codice del Terzo Settore afferma che:

- Gli eventuali emolumenti agli amministratori, ai sindaci o a coloro che rivestono cariche sociali dentro una associazione, devono essere sempre proporzionati all'attività svolta, alla responsabilità che si assume e alle competenze che gli vengono richieste per svolgere quella attività. Inoltre, i costi non possono essere superiori a quelli previsti per soggetti che operano in un analogo settore in condizioni simili che possono essere quindi presi a riferimento.

- Per i contratti di lavoro subordinati o autonomi, l'attribuzione dei compensi non può essere superiore al 40% rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi. Bisogna dunque fare attenzione a stabilire la paga ai dipendenti di una associazione, perché appunto non si deve mai superare questo limite.
- Gli strumenti finanziari usati dalle ASD/SSD, cioè obbligazioni o altri finanziamenti, che un'associazione o una società sportiva può avere organizzato con banche o intermediari finanziari, non possono essere superiori a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per il rendimento dei buoni postali fruttiferi.
- Nel caso di acquisto di beni o servizi da parte della ASD/SSD, il prezzo non deve essere mai superiore al loro valore normale, medio di mercato.
- È necessaria un'attenzione particolare alla cessione di beni o la prestazione di servizi a soggetti legati alla associazione come soci, associati, fondatori, coloro che operano all'interno dell'organizzazione, coloro che hanno fatto erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, e tutti i loro parenti entro il 3° grado e i loro affini entro il 2°, nonché le società controllate da questi soggetti.

Il legislatore in questo caso vuole evitare quelle situazioni patologiche in cui vengono costruite ad hoc delle cessioni di beni o prestazioni di servizi in condizioni che favoriscono alcuni soggetti all'interno dell'associazione.

- Il legislatore ha voluto riservare una possibilità alle SSD, cioè quella di una parziale distribuzione degli utili conseguiti nell'attività. È possibile dunque distribuire una quota degli utili non superiore al 50% degli utili e nemmeno al rendimento del capitale tarato sulla base dell'indice ISTAT. Bisogna ricordare che questa distribuzione, seppure irrisoria, entrerebbe in contrasto con un elemento caratteristico delle agevolazioni fiscali alle ASD/SSD, cioè la de-commercializzazione ai fini di IVA e imposte dirette, dei corrispettivi pagati dai tesserati a un ente di promozione che svolgono la propria attività presso una SSD.
- È bene ricordare dunque che questa agevolazione decade, se viene prevista la parziale distribuzione di utili di qui sopra.

## 6- Incompatibilità delle cariche nelle ASD/SSD

È stato inasprito il divieto di coprire cariche all'interno di diverse associazioni o società sportive. Cioè gli amministratori di ASD/SSD non possono ricoprire qualsiasi altra carica in altre ASD/SSD nell'ambito della stessa Federazione Sportiva o nell'ambito dello stesso Ente di Promozione Sportiva.

Non si tratta di una novità ma la norma è stata ulteriormente inasprita.

- Finora l'incompatibilità sussisteva solo per la medesima carica e per quanto riguarda il mondo degli enti di promozione, nell'ambito della medesima disciplina. Mentre ora, con la riforma il divieto inasprito.

## 7- Acquisizione della personalità giuridica per le ASD

Si tratta di un tema legato alla responsabilità dei consiglieri nel corso della gestione dell'attività associativa.

Per i debiti sociali in una associazione, risponde l'associazione ma anche coloro che hanno agito per conto e in nome dell'associazione, ovvero il presidente e i consiglieri. Questi rischiano con il proprio patrimonio nel caso in cui l'associazione non sia in grado di far fronte ai propri debiti.

C'è la possibilità di limitare la responsabilità in questo ambito, acquisendo la personalità giuridica. Un'associazione con personalità giuridica risponde solo ed esclusivamente con il proprio patrimonio e quindi non viene intaccato il patrimonio degli amministratori nel caso di debiti.

Attualmente (prima dell'entrata in vigore della Riforma) questa acquisizione si può ottenere in due modi:

- Costituendo una società sportiva dilettantistica (SRL) che ha costi di gestione più elevati di una associazione;
- Rimanendo associazione e richiedendo la personalità giuridica con un procedimento presso le autorità amministrative (presso la Regione), ma la Regione richiede un patrimonio associativo di almeno 52.000€ per poter accedere a questa opzione.

Con la Riforma invece sarà possibile acquisire la personalità giuridica in modo semplificato.

- ➔ Si potrà ottenere in fase di iscrizione al registro Coni, con l'intervento di un notaio e senza nessun limite minimo di capitale. Quindi con una spesa limitata (dell'intervento notarile) di circa 1.500/2.000€ sarà possibile acquisire la personalità giuridica.

## **8-Impiantistica sportiva**

L'obiettivo del legislatore è: agevolare il più completo utilizzo dell'impiantistica sportiva esistente e lo sviluppo di nuova impiantistica sportiva.

Sono stati previsti due percorsi:

1. Il primo è destinato a soggetti con scopo di lucro, quindi privati, che possono agire anche in partnership con enti no profit, ma anche a ASD/SSD da sole.  
Gli interlocutori sono: un soggetto che vuole investire e creare un nuovo impianto e un ente pubblico (generalmente il Comune).  
L'investitore propone un progetto di fattibilità tecnica e economica al Comune, individuando tra più soluzioni possibili quella che garantisce il miglior rapporto costi/benefici per la collettività.  
È possibile inserire dunque in questi progetti la realizzazione di impianti sportivi ma anche la costruzione di immobili con destinazioni diverse da quelle sportive, purché siano comunque funzionali o complementari alla fruibilità dell'impianto o al suo funzionamento.  
Sono inoltre previste delle opzioni che l'ente pubblico può scegliere per garantire la sostenibilità del progetto, per esempio riconoscendo un corrispettivo a chi si occupa della realizzazione del progetto oppure aiutando l'investitore al reperimento di fonti finanziarie attraverso il rilascio di garanzie o altre misure di sostegno, oppure ancora cedendo il diritto di usufrutto dell'area relativa all'impianto.  
Una volta individuato il progetto, l'ente pubblico dichiara il pubblico interesse della proposta e inizia qui un percorso formale che è caratterizzato dalla proposta del progetto definitivo con una convenzione e un piano economico-finanziario.

Una volta definito tutto ciò, viene aperta una procedura di affidamento, quindi chiunque è interessato può partecipare ad una vera e propria gara per aggiudicarsi la possibilità di realizzazione di questo progetto. Ovviamente colui che ha proposto il progetto ha un trattamento di favore e nel caso in cui il proponente non riesca a vincere la gara può fare propria la vincita, ovviamente pareggiando l'offerta del miglior offerente.

L'elemento di novità in questo percorso è la cura del legislatore per la fluidità e la velocità della procedura. Egli ha fissato dei termini precisi e serrati per le varie fasi del procedimento e addirittura previsto dei rimedi nel caso in cui il percorso si inceppi fra conflitti burocratici, mancanza di autorizzazioni o ritardi non giustificabili.

2. Il secondo è specificatamente previsto per gli enti no profit.

Riguarda la presentazione di progetti di riqualificazione e rigenerazione di impianti sportivi con l'obiettivo di favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale giovanile attraverso lo sport.

Anche qui è prevista la presentazione di un progetto e il riconoscimento dell'interesse pubblico da parte dell'ente locale.

Ma la novità è la possibilità per l'ente locale (comune) di concedere l'affidamento diretto del progetto all'ASD/SSD che l'ha proposto per una durata non inferiore a 5 anni.

Il problema dell'affidamento diretto è la sua incompatibilità con i principi comunitari in tema di affidamenti pubblici (cioè un impianto sportivo non può essere affidato senza il rispetto del principio della libera concorrenza, della trasparenza, della pubblicità e se risulta discriminatorio nei confronti di determinati soggetti)

### Postilla

Il nuovo registro delle ASD gestito dal Dipartimento dello Sport e non dal Coni è un elenco in cui si raccolgono alcune informazioni delle associazioni che si iscrivono, nonché i dati dei tesserati. Potrebbero esserci delle novità da un punto di vista procedurale, non si sa ancora se la modalità di interfaccia sarà la stessa.

## 9- Contestualizzazione del lavoro sportivo

In agosto 2019 fu approvata la legge 86/2019 che conferì al Governo la delega per la riforma dello sport.

Le parti della riforma non ancora in vigore ad oggi, compreso il decreto legislativo numero 36 del 2021 in materia di lavoro sportivo e status giuridico di asd/ssd e altri decreti entreranno in vigore a partire dal 1° Gennaio 2023.

La ragione di questi ritardi e posticipi nell'entrata in vigore è legata alla necessità di preparare interventi correttivi precedenti all'entrata in vigore.

Le principali criticità emerse da una prima lettura sono principalmente:

- La mancanza di un vero testo unico coordinato che funga da riferimento per l'intera materia sportiva.
- La non valorizzazione della tipicità del lavoro sportivo, considerato infatti alla stregua delle attuali già esistenti tipologie di lavoro.

## 10-Decreto 36- riforma del lavoro sportivo

Con la riforma del lavoro sportivo il legislatore aveva l'intento di:

- Tutelare il lavoratore in termini di accesso al lavoro in condizioni di pari opportunità e di pari trattamento economico, previdenziale e normativo
- Garantire la sostenibilità del sistema sport attraverso l'adozione di una disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale che tenga conto della specificità di settore e delle riconosciute funzioni sociale e preventivo-sanitarie dell'attività sportiva.

La definizione di lavoratore sportivo:

“l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo”.

- ➔ L'elemento caratteristico del lavoratore sportivo è che esso collabora con le asd e ssd a titolo oneroso, la sua prestazione non ha una causa ludico- amatoriale.

Vengono dunque differenziati nel grande insieme di rapporti di collaborazione due gruppi di tecnici:

- Lavoratori sportivi (causale economica)
- Amatori (causale ludico-amatoriale)

Le figure presenti nel panorama di lavoratori sportivi ad oggi sono queste:

- Lavoratori subordinati
- Collaboratori amministrativo gestionali
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Lavoratori autonomi con partita IVA
- Lavoratori occasionali (PrestO e occasionali puri)

## 11-Prestazioni sportive amatoriali

Gli amatori sono quei soggetti che mettono a disposizione il primo tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

La figura dell'amatore è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente. Nonostante la causa ludico-amatoriale, il legislatore ha comunque previsto la possibilità di pagamenti a favore degli amatori, si tratta di casistiche molto circoscritte e specifiche:

- Premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive
- Indennità di trasferta e rimborsi spese anche forfettari riferiti a specifiche attività che richiedano un ristoro delle spese sostenute non avente alcuna natura corrispettiva.
- Tali pagamenti godono di totale esenzione dal punto di vista fiscale-previdenziale se compresi entro il limite di euro 10.000,00 annui per singolo amatore.

Sono dunque evidenti le seguenti criticità:

- L'occasionalità del compenso è un concetto difficile da identificare
- È impossibile pensare ad una applicazione generalizzata ai rapporti sotto la soglia dei 10k euro; quindi, si assisterà ad un ridimensionamento drastico delle vecchie collaborazioni sportive con un incremento dei costi di gestione.

## 12-I lavoratori sportivi

Sono individuabili le seguenti figure:

- i) Lavoratori subordinati
- ii) Collaboratori amministrativo gestionali
- iii) Collaboratori coordinati e continuativi
- iv) Lavoratori autonomi con partita IVA
- v) Lavoratori occasionali

Le opzioni di inquadramento post-riforma per i lavoratori sportivi sono tre (tutte più onerose in rispetto ai contratti di collaborazione stipulati finora):

- Lavoratore autonomo in regime forfettario (con cui è possibile fatturare fino a 65k l'anno senza applicare l'Iva, ma le imposte e i contributi previdenziali fanno sì che il costo a parità di netto per il collaboratore aumenti. L'aumento di costo oscilla tra il 13% in fase iniziale e il 24% in fase finale di applicazione della riforma)
- Lavoratore autonomo in regime ordinario (per le situazioni in cui il primo non si può applicare, ad esempio se si superano i 65k annui o per quei lavoratori sportivi che hanno già un altro lavoro come dipendenti con cui superano i 30k annui. Vi è in questo caso l'applicazione dell'Iva, quindi l'incremento di costo oscilla qui dal 38% al 52%)
- Lavoratore dipendente (in questo caso l'incremento di costo è ancora più alto, di almeno il 64%).

I lavoratori occasionali sono gestibili con la formula dei PrestO (ex voucher) in tal caso si applicano le seguenti regole:

- Impiego di lavoratori occasionali per utilizzatori con meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato
- Importo massimo 5.000 euro per ogni prestatore
- Importo massimo 2.500 euro se percepiti da un medesimo committente
- Per ogni 9 euro di netto il costo per il committente è di euro 12.41
- La prestazione minima giornaliera è di 4 ore
- ➔ Queste figure sono inquadrabili anche come occasionali puri, il che prevede una tassazione ordinaria e la gestione INPS separata per importi superiori ad euro 5.000,00 all'anno.

## 13-Collaborazioni amministrativo-gestionali



Per quanto concerne le collaborazioni amministrativo gestionali, applicate finora a figure come addetti al tesseramento, segreterie e altre funzioni non direttamente legate all'attività sportiva, la situazione rimane invariata. Il rapporto si deve basare sull'autonoma organizzazione del lavoro da parte del collaboratore. In merito al trattamento fiscale si evidenzia che vi è una esenzione assoluta entro il limite dei 10.000,00 euro annui, superato tale limite l'intero importo è soggetto a gestione separata INPS e ad INAIL.